

Circol@re nr. 19 del 30 giugno 2017

LA "MANOVRA CORRETTIVA" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del DL n. 50/2017, contenente le disposizioni della c.d. "Manovra correttiva".

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, tra cui l'introduzione della disciplina dei nuovi **Indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che sostituiranno gli attuali studi di settore.**

Esaminiamo alcune fra le principali disposizioni contenute nella c.d. "Manovra correttiva".

ESERCIZIO DETRAZIONE IVA

È confermato che il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito è **anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto** (in luogo del riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Conseguentemente viene "aggiornato" anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali ex art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura / bolletta doganale** e con riferimento al medesimo anno.



Con l'aggiunta del comma 2-bis è previsto che **le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture / bollette doganali emesse dall'1.1.2017.**

VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

È confermato che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione "orizzontale" i **crediti annuali per importi superiori a € 5.000**, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

In sede di conversione l'obbligo di apposizione del visto di conformità è stato **esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale** (mod. IVA TR).

In caso di utilizzo del credito:

- in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo);
- con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;

L'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione.

È confermata la **soppressione del limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la

compensazione del credito IVA nel mod. F24.

Di conseguenza l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Contestualmente detto obbligo è stato esteso al credito IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Sul punto si rammenta che l'Agenzia delle Entrate ha reso noto i codici tributo per i quali sussiste il predetto obbligo di utilizzo dei servizi telematici forniti dalla stessa.

In particolare l'Agenzia ha fornito l'elenco dei codici tributo relativi:

- ai crediti per i quali, soltanto i soggetti **titolari di partita IVA** sono tenuti ad utilizzare **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- ai crediti che se utilizzati nel medesimo mod. F24 con **specifici codici tributo a debito, danno luogo ad una compensazione "verticale"**, con conseguente **esclusione** dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative **all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente**.

In sede di conversione è stato previsto che in presenza di iscrizione a ruolo della somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa altresì la compensazione di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 78/2010 (in base al quale la compensazione "orizzontale" di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento).

È inoltre previsto che:

- l'utilizzo in compensazione del credito annuale / infrannuale IVA per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata **a partire dal decimo giorno successivo** (in precedenza dal sedicesimo giorno) **a quello di presentazione della dichiarazione / istanza**;
- nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione *"risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili"* il mod. F24 è scartato.

REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI

È confermato che:

- i redditi derivanti dai contratti di **locazione breve** stipulati a decorrere dall'1.6.2017, sono assoggettati a **cedolare secca con l'aliquota del 21%** in caso di opzione;
- per **locazioni brevi** si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni, compresi** quelli che prevedono **servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali**, stipulati da **persone fisiche private**, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.



In sede di conversione è stata prevista la possibilità di individuare da parte del MEF, i criteri in base ai quali l'attività di locazione in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, "avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare".

Detti contratti possono essere stipulati:

- direttamente dal privato persona fisica;
- tramite **soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare**;
- tramite **soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con consone che dispongono di un immobile da locare**;
- il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da **contratti di sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Con riferimento agli adempimenti previsti a carico degli **intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono detti portali telematici** è confermato che gli stessi:

- sono tenuti a **trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti**.



In sede di conversione, il **termine di invio** dei predetti dati è stato fissato al **30.6 dell'anno successivo** a quello a cui si riferiscono.

È altresì confermato che all'omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000, ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;

- **qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni / corrispettivi** relativi ai suddetti contratti, sono tenuti ad operare una **ritenuta alla fonte del 21%**. Nel caso in cui **non** sia esercitata l'opzione per la **cedolare secca** la ritenuta è operata **a titolo di acconto**.



In sede di conversione, è ora disposto che il **soggetto che incassa** i canoni / corrispettivi **ovvero interviene nel pagamento degli stessi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno, nonché di ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.**

AUMENTO PREU

È confermato che la misura del PREU relativo:

- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot), è **umentata dal 17,50% al 19%** delle somme giocate;
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VTL) è **umentata dal 5,50% al 6%** delle somme giocate.

PIGNORAMENTI IMMOBILIARI

È confermato che, in base alla nuova disposizione l'Agente della riscossione **non può attivare la procedura espropriativa immobiliare** di cui all'art. 76, DPR n. 602/73 nel caso in cui i **valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo** del contribuente, diverse dall'abitazione principale, **non siano superiori a € 120.000**.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato che, l'aumento delle aliquote IVA è "rivisto" come segue:

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al **11,5% dal 2018**, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l'aliquota ordinaria del 22% passerà al **25% dal 2018**, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

È prevista l'introduzione dei nuovi "**Indici sintetici di affidabilità fiscale**" (ISA) in luogo degli attuali studi di settore, al fine di:

- favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

I nuovi Indici:

- sono elaborati con una metodologia basata su un'analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta;
- rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a **verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale**;

- esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale.

È prevista la possibilità di “**adeguarsi**” in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, **per migliorare il proprio profilo di affidabilità** nonché per accedere al regime premiale. Tale “adeguamento” rileva anche ai fini IRAP e IVA. L'adeguamento non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.

In relazione ai **diversi livelli di affidabilità fiscale** conseguenti all'applicazione degli Indici, determinati anche per effetto dell'adeguamento, è previsto il seguente **regime premiale**:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente al credito IVA per la compensazione di importi non superiori a € 50.000 annui e alle imposte dirette e all'IRAP per un importo non superiore a € 20.000 annui;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- esclusione della applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell'accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.



L'Agenzia delle Entrate e la GdF, nel definire **le strategie di controllo** basate su analisi del rischio di evasione fiscale, **tengono conto del livello di affidabilità fiscale** dei contribuenti derivante dall'applicazione degli Indici e delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

In caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione / applicazione degli Indici, o di comunicazione inesatta / incompleta dei medesimi, è applicabile la **sanzione da € 250 a € 2.000**. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

È prevista la **definizione agevolata** delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il **pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e **degli interessi** da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **escluse le sanzioni** collegate al tributo e gli **interessi di mora** di cui all'art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.

In sede di conversione con l'aggiunta del nuovo comma 1-bis è previsto che ciascun Ente territoriale può stabilire, entro il 31.8.2017, l'applicazione delle norme in materia di definizione agevolata alle controversie tributarie in cui lo stesso è parte.

In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

In sede di conversione è previsto che **sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato entro il 24.4.2017** (data di entrata in vigore del DL n. 50/2017) per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con **riduzione a 3 del numero massimo di rate**. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il **pagamento degli importi dovuti o della prima rata**, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, **va effettuato il 30.9.2017**.

Va tenuto presente che:

- per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40%, è fissata al 30.11;
- per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al residuo 20%, è fissata al 30.6.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di cui all'art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest'ultima definizione.

La definizione **si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata**. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.



Per ciascuna controversia autonoma entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo).

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

SOSPENSIONE CONIO MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI

È prevista la sospensione dall'1.1.2018 del conio delle monete da 1 a 2 centesimi di Euro.

È inoltre previsto l'arrotondamento, durante il periodo di sospensione, degli importi al multiplo di 5 centesimi più vicino nel caso di pagamento in contanti di importi in Euro costituenti un autonomo importo monetario complessivo da pagare.

AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI

Merita segnalare che in sede di conversione sono state "finanziate" con ulteriori € 10 milioni le deduzioni forfetarie previste a favore degli autotrasportatori. Tale intervento dovrebbe essere finalizzato a **confermare anche per il 2016** le predette deduzioni **nella misura prevista per il 2015**. È comunque necessario attendere il consueto Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate che specifica la misura delle stesse.

NUOVI "VOUCHER"

È introdotta una nuova tipologia contrattuale relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:

- per ciascun **prestatore**, a compensi di importo complessivamente **non superiore a € 5.000**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**;
- per ciascun **utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente **non superiore a € 5.000**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo **non superiore a € 2.500**.

In particolare possono utilizzare le prestazioni in esame:

- le persone fisiche "private" per attività quali:
 - **piccoli lavori domestici**, compresi lavori di giardinaggio / pulizia / manutenzione;
 - **assistenza domiciliare** ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità,
 - **insegnamento privato supplementare**;
- gli **utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**;
- le imprese del **settore agricolo, solo** nel caso in cui i prestatori siano:
 - **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
 - **giovani** con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;

- persone **disoccupate**, come definite dall'art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;
- **percettori di prestazioni integrative del salario**, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono "attivabili" tramite una **piattaforma informatica** gestita dall'INPS, alla quale devono **registrarsi** sia gli **utilizzatori** che i **prestatori** di lavoro. Gli adempimenti possono essere svolti anche per il tramite di un intermediario abilitato.

Sul punto merita evidenziare che nel caso in cui l'utilizzatore della prestazione sia:

- **una persona fisica "privata"**, la piattaforma informatica INPS consente l'acquisto di un **libretto nominativo prefinanziato** (c.d. Libretto famiglia) contenente titoli di pagamento di un valore nominale di € 10 per prestazioni non superiori ad 1 ora;
- **un soggetto diverso dalle persone fisiche**, si è in presenza di un **contratto di prestazione occasionale** "attivabile" mediante il versamento, tramite la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale.

Va infine evidenziato che i compensi erogati per prestazioni occasionali sono:

- esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore;

sono computabili fino alla determinazione del reddito necessario al fine del rilascio / rinnovo del permesso di soggiorno.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

